

Edizione di venerdì 13 settembre 2013

ADEMPIMENTI

[Carte in regola per gli intermediari abilitati](#)

di **Matteo Balzanelli**

ADEMPIMENTI

[Le dichiarazioni tardive per il 2012](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[La gestione dei contratti di leasing](#)

di **Paolo Meneghetti**

IVA

[Escluse dal pro rata le operazioni delle nostre stabili organizzazioni](#)

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

ENTI NON COMMERCIALI

[La responsabilità di soci e componenti del Consiglio Direttivo per i debiti delle associazioni culturali](#)

di **Massimo Conigliaro**

ADEMPIMENTI

Carte in regola per gli intermediari abilitati

di **Matteo Balzanelli**

L'**intermediario abilitato**, per poter operare correttamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, deve attivare una **serie di procedure autorizzative** e di **controllo interno**, oltre che rispettare le prescrizioni del Garante per la **protezione dei dati personali**. Devono poi essere rispettati gli adempimenti **antiriciclaggio** e quelli connessi alla volontà del rilascio del **visto di conformità** per la compensazione dei crediti Iva eccedenti € 15.000.

In particolare, a seguito del Provvedimento 18 settembre 2008 del Garante della protezione dei dati personali, è stato necessario un adeguamento delle procedure già in essere per utilizzare i **servizi telematici**. E' stato introdotto un **sistema di scadenza delle password** e l'utilizzo di credenziali di accesso generiche è stato sostituito da utenze telematiche ad personam. La corretta procedura da seguire per l'abilitazione ai servizi telematici è stata analizzata dalla [C.M. n. 30/E/2009](#). Tra le novità si riscontrano la necessità di modificare la propria password con una nuova ogni 90 giorni e la creazione delle figure del **gestore incaricato** e dell'**operatore incaricato**.

I **gestori incaricati**, sono **persone fisiche abilitate ai servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate, da persone giuridiche (ad esempio studi associati) o persone fisiche (professionisti), al fine di interagire con i servizi telematici. Essi devono a loro volta comunicare eventuali **operatori incaricati**, e cioè operatori che hanno il compito di **utilizzare i servizi telematici in nome e per conto** dell'ente che li ha autorizzati in tal senso. Anche le persone fisiche, titolari di abilitazione al canale Entratel, possono avvalersi del nuovo sistema se, in ragione del **particolare assetto organizzativo** adottato dall'utente nell'esercizio della propria attività professionale (ad esempio professionisti che si avvalgono di collaboratori), si rende opportuna o necessaria l'individuazione del soggetto effettivo della transazione telematica.

In ogni caso, essendo l'abilitazione ai servizi telematici prerogativa delle persone fisiche, la persona giuridica che intenda abilitarsi ai servizi telematici deve richiedere l'adesione per il tramite del proprio legale rappresentante. I gestori incaricati **possono essere al massimo quattro** per ciascuna **sede telematica**. Essi hanno il compito di creare e mantenere la lista degli operatori incaricati, i quali effettuano in concreto le **transazioni telematiche** in nome e per conto del soggetto diverso dalla persona fisica. Un medesimo soggetto può essere incaricato da più enti/società deleganti diversi tra loro. La veste di gestore incaricato può essere anche in capo al rappresentante legale della società/ente. Mentre il gestore incaricato può agire anche come operatore incaricato per portare a termine la transazione, non è

ammesso il contrario. I gestori e gli operatori incaricati possono agire sia in nome e per conto proprio che in nome e per conto della persona giuridica che li ha designati; pertanto, accedendo al sito internet, sono tenuti a specificare l'utenza con la quale intendono operare. Si ricorda che i soggetti abilitati al servizio Entratel non possono essere contemporaneamente titolari dell'abilitazione al servizio Fisconline.

Nella gestione quotidiana dello studio, i professionisti si scontrano anche con gli **adempimenti antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007**. Il citato decreto dispone i seguenti obblighi: adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione delle informazioni, segnalazione delle operazioni sospette (riciclaggio e finanziamento del terrorismo), comunicazione violazioni in materia di limitazione dell'uso del denaro contante e dei titoli al portatore e adeguata formazione del personale. Sul punto, in particolare sui primi due adempimenti richiesti dalla norma, è intervenuto l'**Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili** con la [documento n. 19/2013](#), che ha fornito una (ideale) **check list** per la verifica dell'adozione delle misure di legge negli studio professionali.

Gli studi professionali erano investiti di un ulteriore adempimento: la redazione del **documento programmatico sulla sicurezza**. Su questo fronte va ravvisato che l'art. 45 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (noto come "Decreto semplificazioni") ha **cancellato l'obbligo** di redazione a aggiornamento dello stesso.

Inoltre, i professionisti che sono intenzionati all'**apposizione del visto di conformità** devono previamente presentare alla competente Direzione Regionale delle Entrate la richiesta dell'iscrizione presso l'apposito elenco. A tal fine è necessaria la stipula di un'apposita assicurazione professionale. Il rilascio del visto di conformità è un'attitudine propria del professionista (persona fisica). Pertanto, nel caso di associazione professionale è il singolo professionista ad essere iscritto nell'elenco informatizzato e conseguentemente abilitato al rilascio del visto di conformità; ogni altro professionista appartenente all'associazione che non sia personalmente iscritto nell'elenco degli abilitati tenuto dalle Direzioni Regionali non sarà autorizzato ad apporre il visto di conformità.

ADEMPIMENTI

Le dichiarazioni tardive per il 2012

di **Giovanni Valcarenghi**

Cosa accadrebbe **se non si riuscisse a presentare la dichiarazione dei redditi entro la scadenza naturale del 30 settembre?** La risposta giusta, come spesso accade nel mondo tributario, è “dipende”.

La prima situazione da identificare è quella della dichiarazione presentata con **ritardo non superiore a 90 giorni** rispetto alla scadenza; si tratta, dunque, di dichiarazioni trasmesse **entro e non oltre il termine del 30 dicembre 2013, in quanto il giorno 29 cade di domenica. Rispettare tale data termine significa evitare di incorrere nella violazione di omessa dichiarazione dei redditi. In sostanza, un ritardo lieve viene tollerato dal Legislatore, sia pure se associato alla applicazione di sanzioni. Si tratta di un “gettone” di importo limitato, pari a 25 euro**, derivanti dalla riduzione ad 1/10 – per ravvedimento operoso – della sanzione minima di 258 euro, applicando poi la tecnica del troncamento; l'importo va esposto sul modello F24 utilizzando il codice tributo residuale “8911” della sezione Erario. Attenzione però al fatto che tale gettone va pagato per ogni modello presentato tardivamente; quindi, si dovranno pagare 25 euro per la dichiarazione dei redditi, 25 euro per l'IVA, 25 euro per l'IRAP. Il modello degli studi di settore non è considerato dichiarazione autonoma e, per conseguenza, non richiede il pagamento della sanzione. Con tale versamento si pone rimedio al ritardo, mentre eventuali versamenti tardivi dovranno essere autonomamente trattati con la tecnica del ravvedimento standard.

Caso diverso dal precedente si verifica ove il contribuente dovesse avere **presentato una dichiarazione entro il termine** ordinario di scadenza, **ma intenda rettificarla a favore del fisco** esponendo un maggior imponibile, una maggiore imposta, oppure un minor credito. In tal caso, a rigore di norma, si tratterebbe di porre rimedio ad una dichiarazione infedele, con conseguente applicazione della sanzione del 100%, eventualmente ridotta ad 1/8 per effetto della applicazione del ravvedimento.

Ma tale fattispecie, se rimediata in modo rapido, quindi entro il medesimo termine dei 90 giorni dalla scadenza originaria, consente al contribuente di ottenere un vantaggio, al solo fine di essere equiparato al soggetto che non ha presentato alcuna dichiarazione entro il termine di legge. Quindi, presentare **una dichiarazione integrativa entro il termine dei 90 giorni** permette al contribuente di **pagare il gettone di 25 euro** (similmente a quanto accade per la dichiarazione omessa) e di **effettuare il ravvedimento sulle minori imposte pagate** applicando la sanzione del 30%, ridotta ad 1/8 (quindi è dovuta **una sanzione del 3,75%**) come se si

trattasse di una violazione attinente il solo versamento del tributo, e non una dichiarazione infedele.

Il beneficio non è indifferente e serve, come detto, a **porre sullo stesso piano sanzionatorio** il soggetto che proprio non ha presentato la dichiarazione nei termini con il soggetto che una dichiarazione l'ha presentata, sia pure avvedendosi successivamente che la stessa risulti infedele.

Scaduto il termine dei 90 giorni le strade divergono profondamente: se nessuna dichiarazione (nemmeno infedele) è stata presentata, ci si dovrà confrontare con la sanzione per omesso modello, variabile da un minimo del 120 ad un massimo del 240 % dei tributi dovuti e non versati. Diversamente, se una dichiarazione è stata presentata, il contribuente avrà la possibilità di integrarla, per riportarla a fedeltà, entro il termine di presentazione del modello successivo, sia pure dovendo confrontarsi con la sanzione del 12,5% (sanzione del 100%, ridotta ad 1/8 per effetto del ravvedimento).

Dobbiamo anche ricordare, in questa sede, che, nel passato, in casi estremi di impossibilità a comportarsi diversamente, vi era l'abitudine di **presentare un modello dichiarativo vuoto**, oppure sostanzialmente vuoto, per guadagnare la possibilità di presentare una integrativa, magari anche oltre i 90 giorni dalla scadenza canonica. Trascurando per un istante i possibili blocchi informatici di Entratel, dobbiamo domandarci se tale situazione configuri la fattispecie di una dichiarazione presentata, oppure se, spostandosi sulla sostanza, a quell'invio telematico non corrisponda, nei fatti, alcuna dichiarazione. L'Agenzia non si è mai pronunciata formalmente su tale aspetto, mentre alcune commissioni di merito hanno stabilito che quanto inviato non corrisponde ad un reale modello dichiarativo.

Quindi, non ci resta che concludere che la posizione più tranquillizzante è quella di trasmettere il modello, al limite entro il maggior termine dei 90 giorni, evitando trasmissioni assimilabili a "scatole vuote". Infine, se la **dichiarazione è stata effettivamente omessa**, appare assolutamente **consigliabile provvedere al versamento dei tributi dovuti**, in modo da rendere la sanzione applicabile in misura fissa di 258 euro.

REDDITO IMPRESA E IRAP

La gestione dei contratti di leasing

di **Paolo Meneghetti**

La gestione fiscale dei **contratti di leasing** stipulati **a partire dal 29 aprile 2012** è decisamente complessa, considerando che, con ogni probabilità, i **contratti avranno durata minore rispetto a quella prevista per la deduzione fiscale**, che, si ricorda, coincide con i seguenti parametri per le imprese, ex **art. 102 comma 7 del Tuir**:

- 1) Per i beni mobili la deduzione avviene in un **periodo non inferiore ai due terzi** di quello di ammortamento
- 2) Per gli immobili se la regola sopra citata genera un **periodo inferiore a undici anni o superiore a diciotto anni**, la deduzione avviene in diciotto anni
- 3) Per le autovetture il **periodo coincide con quello di ammortamento**, quindi quattro anni

Diversamente per i **professionisti**, le regole di cui sopra devono essere modificate in relazione ai **beni mobili** (la deduzione avviene in base alla metà del periodo di ammortamento), e per gli **immobili** (la deduzione avviene in quindici anni, ma bisogna ricordare l'**indeducibilità assoluta** per i contratti stipulati dopo il 2009).

La stipula di contratti di locazione con **durata inferiore** rispetto a quella indicata comporta la determinazione della **quota canone deducibile** e di quella **provvisoriamente indeducibile**, andando a "spalmare" l'intero costo contrattuale (quota capitale più interessi più eventuali spese accessorie ma al netto della quota di riscatto) in base alla **durata virtuale minima fiscale**. E' evidente che la presenza di una variazione in aumento di carattere provvisoria pone le basi per lo stanziamento della **fiscalità differita attiva**, che verrà incrementata durante la vigenza del contratto, per poi essere assorbita (cosiddetto effetto reversal) alla **cessazione del contratto**, assumendo come variazione diminutiva massima, l'importo che sarebbe stato dedotto in presenza di leasing di durata effettiva uguale al periodo di deduzione fiscale.

A questa complessità si aggiungono due aspetti di ulteriore riflessione che attengono ai **leasing immobiliari** ed a quelli che hanno per oggetto le **autovetture** di cui all'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir.

Per quanto attiene agli immobili, occorre determinare la **quota terreno implicita nel canone (quota capitale)** per renderla **indeducibile**. Il calcolo viene eseguito prendendo come base di

computo la **quota capitale annua**, che viene moltiplicata per il 20% o il 30% a seconda che l'immobile abbia o meno un utilizzo industriale (l'aliquota potrebbe essere diversa in presenza di **leasing appalto**). Ma per determinare la quota capitale e la complementare quota interessi occorre tener conto della discrasia tra **durata reale e durata virtuale/fiscale** del contratto. La tesi, condivisibile, sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, consiste nell'applicare il **metodo forfettario** di cui al D.M. 24.4.1998, partendo dalla durata fiscale del contratto.

Quindi se il contratto di leasing immobiliare per un fabbricato, il cui costo è € 1.800.000 (al netto del riscatto) più interessi per € 900.000, prevede una durata di 15 anni, mentre quella fiscale è di 18 anni, bisognerà comportarsi come segue:

$1.800.000 / 18 = 100.000 \times \text{durata nell'esercizio}$ (poniamo sei mesi per semplicità di calcolo), quindi $100.000/2 = 50.000$.

Il dato va confrontato con il **costo deducibile**: quindi $1.800.000 + 900.000 = 2.700.000/18/2 = 75.000$, da cui risulta che 50.000 è la quota capitale e 25.000 la quota interessi.

La **quota terreno** viene calcolata moltiplicando 50.000 (cioè la quota capitale del primo esercizio di utilizzo) x 20 o 30 per cento: viene indicata come variazione in aumento nel modello Unico.

Sempre la [circolare n.17/E/2013](#) aggiunge che la parte del canone riferibile al terreno andrebbe recuperata come **variazione in aumento anche ai fini Irap**, e ciò vale pure per quei soggetti Ires o Irpef che applicano la base imponibile di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 446/1997 (per presa diretta dal conto economico). In questo caso la tesi delle Entrate, sempre se si gestisce un soggetto che applica la base imponibile di cui all'art. 5 del D.Lgs. 446/1997, è che la parte terreno venga calcolata partendo da una quota capitale determinata non sulla durata fiscale del leasing, bensì su quella civilistica. Tornando all'esempio di prima il dato viene calcolato come segue: $1.800.000/15/2 = 60.000 \times 20$ o 30%.

Poniamo che l'immobile in questione abbia un **utilizzo commerciale**: ebbene si avranno due valori dell'area, ossia 10.000 nell'ambito Ires/Irpef e 12.000 nell'ambito Irap. Il ragionamento delle Entrate potrebbe essere condiviso sul piano delle due diverse durate contrattuali (virtuale per l'ambito imposte sul reddito e reale per l'ambito Irap), ma **non può essere accettato** circa le conseguenze in tema di **Irap**. Infatti non risulta condivisibile affermare che la quota terreno, nella base imponibile di cui all'art. 5 del D.Lgs. 446/1997, risulti non deducibile, poiché questa base imponibile ha come unico riferimento il **conto economico civilistico** nel quale compare, alla voce B 8 l'intero canone, quale **costo unitario**. Tale costo unitario, in assenza di specifiche norme che ne dettino l'indeducibilità, deve **ritenersi pienamente deducibile**, diversamente da quanto afferma l'Agenzia delle Entrate.

IVA

Escluse dal pro rata le operazioni delle nostre stabili organizzazioni

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

La **sentenza pronunciata ieri 12 settembre** della **Corte di Giustizia Europea** ([Causa C-388/11](#)) analizza la questione del calcolo del **pro-rata Iva** di un **istituto bancario francese con stabili organizzazioni** in diversi Stati membri dell'Unione Europea.

Il contribuente ha contestato l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria francese sostenendo che un'**impresa residente** in Francia può **comprendere nel calcolo** del proprio pro-rata di detrazione dell'Iva anche le **operazioni effettuate dalle proprie stabili organizzazioni** estere comunitarie od extracomunitarie.

A sostegno di questa tesi è stata richiamata la **sentenza del 23 marzo 2006, (Causa C?210/04)** con la quale è stato sostenuto che le **prestazioni di servizi intercorse** tra la **casa madre** e le proprie **stabili organizzazioni** non sono rilevanti ai fini iva in quanto effettuate nell'alveo dello stesso soggetto. Questa unitarietà è stata presa a base della tesi secondo cui anche il pro-rata di detrazione deve essere computato su base complessiva.

La Corte di Giustizia ha cassato questa linea interpretativa affermando, non solo che la **Sesta Direttiva** deve essere interpretata nel senso che, ai fini della determinazione del pro-rata di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ad essa applicabile, **una società**, la cui sede principale sia situata in uno Stato membro, **non può prendere in considerazione** la cifra d'affari realizzata dalle sue **succursali stabilite in altri Stati membri o in Stati extracomunitari**, ma anche nel senso che non consente nemmeno che uno Stato membro possa adottare una regola di calcolo del pro-rata di detrazione per settore d'attività di una società soggetta ad imposta, autorizzandola a prendere in considerazione la cifra d'affari realizzata da una **succursale stabilita** in un altro Stato membro oppure in uno Stato terzo.

Quindi, la tesi del contribuente oltre a non essere desumibile dal dato letterale della direttiva, non può nemmeno essere accettata se inserita in una **normativa interna** di uno Stato membro, in quanto la stessa risulterebbe incompatibile con la citata direttiva.

Un aspetto importante che deve essere valutato attentamente in occasione dell'uscita di una sentenza della **Corte di Giustizia** attiene alla **compatibilità della normativa interna** dei diversi Paesi con i dettami della stessa.

Al riguardo, è opportuno esaminare le **istruzioni** contenute nella **dichiarazione Iva** e precisamente quelle relative al **Rigo VE34**.

Il **campo 8**, dove viene calcolato il pro-rata, prevede un conteggio basato su una formula complessa in cui sono presenti i dati indicati nei precedenti campi. Ebbene, ciò che dobbiamo appurare alla luce della sentenza, è che le operazioni delle **stabili organizzazioni estere** siano escluse sia dal numeratore che dal denominatore del conteggio della casa madre.

Prendiamo in esame le **cessioni interne** effettuate dalla stabile organizzazione nel Paese in cui questa è stabilita. E' banale evidenziare come le stesse siano soggette all'Iva di tale Stato. Ebbene queste operazioni **non trovano accoglimento nel conteggio del pro-rata** come operazioni imponibili in quanto è evidente che il volume d'affari del VE40, che rientra nel conteggio sia al numeratore che al denominatore, comprende solo le **operazioni interne** con le nostre aliquote domestiche.

L'analisi, tuttavia, si complica se passiamo ad esaminare la casella VE34 campo 5 che, presente sia al numeratore che al denominatore, accoglie le **operazioni fuori campo Iva**. La logica è evidente. Se io sono, ad esempio, un prestatore di servizi a clienti comunitari soggetti Iva emetterò fatture fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7 ter DPR 633/72, mentre se il mio cliente comunitario è un privato od opero solo con committenti nazionali, emetterò una fattura con Iva. Non è giusto **discriminare le due fattispecie** sotto il profilo della detrazione per cui anche chi opera con l'estero potrà detrarsi l'Iva e, se a credito, potrà chiederne il **rimborso** magari sfruttando la fattispecie dell'art. 30 comma 1 lett. d) (effettuazione prevalentemente di operazioni non soggette di cui agli articoli dal 7 bis al 7 septies).

Bisogna tuttavia prestare attenzione a che le **operazioni escluse** da Iva, che inseriamo nel conteggio, siano **comunque riferibili alla casa madre** e non siano ricomprese in esse quelle effettuate dalla stabile organizzazione.

ENTI NON COMMERCIALI

La responsabilità di soci e componenti del Consiglio Direttivo per i debiti delle associazioni culturali

di **Massimo Conigliaro**

I **soci delle associazioni culturali non sono responsabili** dei debiti dell'ente anche se sono componenti del Consiglio Direttivo, a **condizione che non abbiano operato**. E' questo l'importante principio stabilito dalla [Corte di Cassazione, V sezione Tributaria, con la sentenza n. 20485 del 6 settembre 2013](#) (Pres. Adamo, Rel. Valitutti). I Giudici di legittimità hanno precisato che la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 del Codice civile, di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla **mera titolarità** della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'**attività negoziale concretamente** svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Tale responsabilità **non concerne, neppure in parte, un debito proprio** dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non subsidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione (cfr., ex plurimis, Cass. 25748/08, 29733/11).

Ne consegue, dunque, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'**onere di provare** la concreta **attività svolta** in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita (cfr., ex plurimis, Cass. 26290/07, 25748/08); e tale **principio** è ormai **applicabile** anche ai **debiti tributari** (v. Cass. 16344/08, 19486/09).

Se da un lato il presidente dell'associazione, nella qualità di legale rappresentante, è chiamato a rispondere solidalmente, sia per le imposte che per le sanzioni, dei debiti contratti dall'ente, dall'altro, il richiamo all'**effettività dell'ingerenza** – implicito nel riferimento all'aver "agito in nome e per conto dell'associazione", contenuto nell'art. 38 Cod. Civ. – vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni che siano concretamente insorte nel **periodo di relativa investitura** (v. Cass. 5746/07).

In pratica, occorre dimostrare che i componenti del Consiglio Direttivo abbiano svolto attività negoziale in nome e per conto dell'ente nel momento in cui è sorta l'obbligazione tributaria ovvero che tali soggetti abbiano assunto, in qualche modo, la **direzione dell'associazione**. E di tale circostanza, costitutiva del diritto ad azionare la pretesa, occorre che l'Amministrazione finanziaria dia prova.

Nel **caso affrontato** nella sentenza in commento, in seguito ad un processo verbale di constatazione, l'Ufficio accertava nei confronti di un'associazione culturale la sussistenza di violazioni IVA per omesse fatturazioni. Divenuto definitivo l'accertamento per mancata impugnazione, venivano notificate quattro distinte cartelle di pagamento nei confronti dei "soci e membri del consiglio direttivo dell'ente". Questi ultimi impugnavano le iscrizioni a ruolo,

eccependo la **carenza di legittimazione passiva** di ciascuno, essendo l'associazione cessata da tempo e non avendo essi contratto obbligazioni in nome e per conto della medesima, ai sensi dell'art. 38 Cod. Civ.

La CTP di Roma prima e la CTR del Lazio dopo, davano **ragione alla tesi dei contribuenti**. Ricorreva per Cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo che in **caso di cessazione dell'ente e di decesso del presidente** del sodalizio, dovesse essere a carico non solo dei soci che avevano agito in nome e per conto dell'ente, ma anche, in via personale e solidale, di coloro che ne avevano avuto la direzione, per essere stati componenti del consiglio

direttivo dell'associazione. Per tale motivo i soci dovevano essere considerati **soggetti passivi** d'imposta. Tale assunto dell'Amministrazione finanziaria è stato ritenuto infondato da parte della Suprema Corte. Dall'esame degli atti di causa, compreso il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza prodotto nel giudizio di merito e riportato nel corpo del ricorso per Cassazione, non è emerso alcun elemento probatorio che desse dimostrazione dell'effettiva **ingerenza dei soci** nell'attività dell'associazione culturale né tanto meno del Consiglio Direttivo. La tesi dei contribuenti è stata pertanto accolta ed il ricorso dell'Agenzia delle entrate **rigettato**, con conseguente **condanna** dell'erario alla rifusione delle **spese di lite**.